

**Data:** 15 giugno 2023, 14:48:10  
**Da:** dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it  
**A:** michelebonetti@ordineavvocatiroma.org  
**CC:** rossella.petti@inps.it  
**Oggetto:** Risposta: POSTA CERTIFICATA: Richiesta accesso agli atti Di luzio [INPS.0003.15/06/2023.0045896]  
**Allegati:** Segnatura.xml (2.3 KB)  
TestoDelMessaggio.txt (6.2 KB)

All'avv. Michele Bonetti

Si riscontra la Pec prot. INPS.0003.30/05/2023.0044127, con la quale è stata presentata, in nome e per conto del Sindacato Medici Visite di Controllo (in sigla SIN.ME.VI.CO.), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Cesidio Di Luzio, l'istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. Legge n. 241/1990, avente ad oggetto: "informazioni e documenti attinenti alle OO.SS. rappresentative dei medici fiscali".

Al riguardo, tenuto conto dell'art. 25, comma 2, della L. 241/1990 e del vigente Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso documentale, adottato con determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011 (pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione Amministrazione trasparente - voce/altri contenuti/Accesso), si fa presente che la suddetta richiesta, per poter essere esaminata, deve contenere la motivazione della richiesta e l'indicazione dell'interesse connesso all'oggetto della stessa [ex art. 25, comma 2, della L. 241/1990; ex art. 5, comma 1, lett. d)].

Invero, l'art. 25, comma 2, della L. 241/1990 prevede che la richiesta di accesso agli atti sia motivata, affinché l'amministrazione destinataria della stessa possa concretamente valutare la sussistenza, in capo al richiedente, di quell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previsto come indefettibile presupposto del diritto all'ostensione. Ne consegue che la motivazione non possa essere generica, ma debba essere adeguata per consentire all'Ente di effettuare la sopra citata valutazione (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, Sent. 14 settembre 2017, n. 4346; Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515; TAR Lazio del 20 ottobre 2020, n. 10660).

Tenuto conto di quanto sopra, la preghiamo di integrare l'istanza di accesso agli atti di cui all'oggetto con l'indicazione di una specifica motivazione che permetta alla scrivente Amministrazione di determinare la sussistenza, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alle specifiche informazioni e documenti sindacali di cui si è chiesta l'ostensione. Inoltre, la menzionata motivazione deve consentire a questo Istituto di contemperare l'interesse dell'istante con le ulteriori posizioni giuridiche eventualmente fatte valere dai controinteressati.

Infine, considerato che la richiesta di accesso in argomento è presentata da soggetto che agisce in qualità di procuratore dell'organizzazione sindacale SIN.ME.VI.CO, è necessario allegare all'istanza:

- copia della procura rilasciata dalla suddetta Organizzazione sindacale, per il tramite del legale rappresentante p.t. dott. Cesidio di Luzio, specificamente riferita all'istanza di accesso di cui all'oggetto e recante la data del rilascio;
- copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante p.t. del Sindacato.

Si resta in attesa delle sopra indicate integrazioni per poter procedere all'esame della richiesta di accesso agli atti ex art. 22 ss. L.241/1990.

Cordiali saluti

Salvatore Ponticelli  
Area Relazioni sindacali